

N. R.G. 11000458/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11000458/2013

Oggi **5 marzo 2015** ad ore **8,30** innanzi al dott. Mariateresa Canzi, sono comparsi:

Per COMUNE DI IDRO l'avv. SALVADORI ALBERTO e dell'avv.

Per T.L.C. CONSULTING SRL l'avv. LASORSA NICOLA

Il Giudice all'esito della discussione, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Mariateresa Canzi





**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Canzi ha pronunciato  
*ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11000458/2013** promossa da:

**COMUNE DI IDRO**, con il patrocinio dell'avv. SALVADORI ALBERTO ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore,  
**ATTORE**

contro

**T.L.C. CONSULTING SRL**, con il patrocinio dell'avv. LASORSA NICOLA,  
elettivamente domiciliato presso il difensore,  
**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di p.c.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Parte opponente espone che in data 5.8.2008 il Comune di Idro, insieme ad altri Comuni della zona, sottoscriveva un accordo di programma per valorizzare il paesaggio del Lago d'Idro con finanziamenti regionali da erogarsi in più tranches, che nell'ambito di detto accordo, il Comune



indicava una gara per affidare ad una società del settore l'incarico di redigere il cd P.I.A. sulla cui base poi realizzare gli interventi di valorizzazione, che negli atti di gara era stabilito che l'aggiudicatario avrebbe accettato il pagamento dopo l'erogazione delle due tranches del contributo-finanziamento regionale e che dopo la prima tranche versava infatti all'aggiudicatario l'acconto: la pretesa del saldo, prima dell'erogazione del secondo contributo regionale, è quindi inammissibile; chiede così la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento agli obblighi di gara.

Parte opposta chiede il rigetto dell'opposizione ed evidenzia la mancata contestazione sull'attività svolta; quanto alla condizione al pagamento indicata, osserva che non c'è prova del fatto che il Bando prodotto sia stato mostrato all'opposta, che comunque la richiesta è di integrale pagamento e non di saldo e che nella determina n.21 del 6.2.2009 risulta che il Comune determina di "impegnare e liquidare la somma di € 10.000,00 quale acconto per l'iter dei finanziamenti delle opere di valorizzazione sul Lago d'Idro e "di precisare che all'impegno di spesa della quota residua si provvederà a seguito dell'approvazione definitiva del PIA da parte della Regione Lombardia"(cfr.doc.n.4 fascic.monit.): da ciò emerge quindi che il pagamento sarebbe avvenuto al momento dell'approvazione del PIA, che l'approvazione è avvenuta con decreto n.488 del 27.1.2012 (cfr.doc.n.6 fascic.monit.) a prescindere dal fatto che in quel momento fosse pervenuta la seconda tranche del finanziamento; aggiunge poi che risulta che l'avveramento della condizione allegata dall'opponente, il mancato finanziamento della regione Lombardia, è dovuto a negligenza dell'opponente che per quanto risulta (cfr.doc.n.10) non ha provveduto a sottoscrivere l'accettazione dell'aiuto regionale.

Ritiene questo giudice che, dalla lettura degli atti, debba ritenersi avverata



l'unica condizione che era stata posta come condizione per il pagamento della somma dovuta alla società opposta per la prestazione eseguita; nella determina n.21 del 6.2.2009 del Comune di Idro infatti:

-premesse l'accordo di programma sottoscritto in data 5.8.2008 tra la Regione Lombardia ed i Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone per la valorizzazione del Lago d'Idro,

-precisato che l'attuale società opposta era risultata aggiudicataria provvisoria della gara di appalto per la realizzazione di opere di valorizzazione del Lago d'Idro,

-è approvato il verbale di gara del 17.10.2008 dal quale risulta che aggiudicatario provvisorio della gara di appalto, per il servizio di consulenza relativo ai finanziamenti di cui all'accordo di programma per la valorizzazione del lago d'Idro, risulta essere l'attuale società opposta che ha presentato un'offerta del 2,28% sull'importo a base d'asta dei singoli progetti ammessi a finanziamento,

-è indicato l'impegno a liquidare la somma di € 10.000,00 a favore dell'attuale società opposta quale acconto per l'incarico aggiudicatosi,

- è indicata quale condizione per la spesa di quota residua, pari al 2,28% dell'importo a base d'asta di ogni singolo progetto (decurtata dalla quota anticipata con la presente determinazione) l'approvazione definitiva del PIA della Regione Lombardia.

Ora, la condizione posta nella determina per poter procedere all'impegno di spesa della quota residua, quella di cui alla somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, si è avverata perchè l'approvazione è avvenuta con decreto n.488 del 27.1.2012 (cfr.doc.n.6 fascic.monit.)

Ritiene questo giudice che detta determina n.21 del 6.2.2009 superi ed assorba la precedente determina n.201 del 5.9.2008 nella quale è approvato il bando di gara per l'incarico poi assegnato all'attuale società



opposta; è vero infatti che in detto bando di gara si legge che, quanto alla modalità dei pagamenti “entro 60 giorni presentazione fattura 50% all’erogazione della prima tranche del contributo-finanziamento. Saldo all’erogazione della seconda tranche del contributo-finanziamento”, ma è altrettanto vero che la successiva delibera non fa più alcun richiamo alla necessaria erogazione dei finanziamenti e, anche quanto all’acconto, è determinata e liquidata una somma inferiore al 50% indicato nel bando di gara.

Pertanto, atteso che è lo stesso ente opponente che supera le condizioni poste nel bando di gara con la determina n.21 del 6.2-2009 modificandole, perchè liquida la somma di € 10.000,00 quale acconto e condiziona il pagamento del saldo della prestazione all’approvazione definitiva del PIA da parte della Regione Lombardia, provato che l’approvazione è avvenuta con decreto n.488 del 27.1.2012 (cfr.doc.n.6 fascic.monit.), ne consegue che la condizione per il pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo è avvenuta.

Pertanto, atteso che nell’azione di adempimento il creditore è tenuto solo a provare l’esistenza del titolo mentre incombe sul debitore l’onere di fornire la prova di aver adempiuto o(Cass.civ.n.13925/2002), provato il titolo, era onere della parte opponente dar prova del’intervenuto pagamento della somma non contestata nel *quantum*.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano sulla base delle tabelle forensi di cui al DM n.55/2014.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona del giudice unico, ogni contraria istanza, ragione od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

RIGETTA



l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.101 de 8.3.2013 della ex sezione distaccata di Salò.

CONDANNA

parte opponente al rimborso delle spese legali di parte opposta che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, se dovuta, CNPA e 15%L.forense.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 5 marzo 2015

Il Giudice

dott. Mariateresa Canzi

